

Codice A1607C

D.D. 20 aprile 2022, n. 159

**D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Parte III - Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 - POLLONE (BI) - Intervento: Realizzazione di residenza rurale dell'imprenditore agricolo - Via P. Frassati snc, Fg. 13, map. 821. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 159/A1607C/2022**

**DEL 20/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte III - Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 - POLLONE (BI) - Intervento: Realizzazione di residenza rurale dell'imprenditore agricolo – Via P. Frassati snc, Fg. 13, map. 821. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dell' *omissis* pervenuta dal Comune di POLLONE (BI), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e Paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

## **DETERMINA**

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it*  
*urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/1315/2021A/A1600A*

*Rif. n. 140720/A1610B del 03/12/2021*

*Rif. n. 16108/A1610C del 10/02/2022*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Pollone (BI)  
Intervento: Realizzazione di residenza rurale dell'imprenditore agricolo – Via P. Frassati  
snc, Fg  
Istanza [REDACTED]

Esaminata l'istanza, pervenuta al Settore Territorio e paesaggio, tramite PEC, dal Comune di Pollone (BI) in data 03/12/2021, con nota prot. n. 8574 del 02/12/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 10/02/2022, con nota prot. 885 del 10/02/2022,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un edificio di civile abitazione destinato a residenza dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia, all'interno di un lotto libero, attualmente a prato, localizzato lungo la strada provinciale n. 502 Biella-Pollone (Via P. Frassati); il fabbricato verrà realizzato con struttura portante in cls al piano terra-cantinato, muratura in laterizio coibentata al piano superiore, manto di copertura in tegole portoghesi con struttura portante del tetto in legno, pareti esterne intonacate, portico con pilastri rivestiti in mattoni paramano;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela spondale dei torrenti Oremo e Pontiggia) e non interferisce con la vegetazione spondale dei suddetti corsi d'acqua,

tenuto conto che l'area interessata è inserita all'interno di un contesto già urbanizzato ed edificato, caratterizzato da edilizia residenziale di non particolare connotazione architettonica, alternata ad ampie aree verdi,

preso atto che la prima soluzione proposta, pervenuta in data 03/12/2021, con nota prot. n. 8574 del 02/12/2021 è stata parzialmente modificata tenendo conto delle osservazioni formulate dal Settore Territorio e paesaggio con nota prot. n. 150273 del 22/12/2021,

visti in particolare gli elaborati integrativi pervenuti in data 10/02/2022, con nota prot. 885 del 10/02/2022 che riportano:

- una nuova collocazione del fabbricato all'interno del lotto, maggiormente in linea con l'edificato già esistente e più coerente rispetto all'andamento morfologico del terreno;
- una soluzione semplificata per la copertura che prevede anche per il portico un tetto a capanna;

considerato altresì che il nuovo fabbricato consentirà una parziale schermatura del muro di contenimento in cls armato posto sul confine di proprietà a nord-est che, attualmente, costituisce un elemento di criticità visiva rispetto alle visuali aperte dalla strada provinciale,

tuttavia, tenuto conto del fatto che il fabbricato sarà a sua volta particolarmente visibile dalla strada principale e pertanto sarà necessario prevedere una parziale integrazione vegetazionale del lotto, anche con finalità di riqualificazione paesaggistica delle aree edificate lungo la strada provinciale,

considerato che le opere così come proposte e se realizzate in base alle prescrizioni di seguito riportate non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si privilegi per il fabbricato colorazione in tinte tenui, giallo-sabbia, evitando toni accesi; anche il piano terra-cantina dovrà prevedere finitura ad intonaco e successiva coloritura che potrà essere in toni più scuri rispetto al piano superiore;
- i pannelli fotovoltaici siano di tipo integrato alla copertura;
- i percorsi di accesso al fabbricato, le aree di sosta e parcheggio vengano inghiaiate (o finite con altra soluzione di pavimentazione permeabile), evitando bitumature;
- i muri di contenimento vengano realizzati in cls armato con rivestimento in pietra a vista, avendo cura di utilizzare materiali e pezzature coerenti con la tradizione locale ed evitando, in ogni caso, l'utilizzo di massi da scogliera;
- tenuto conto della necessità di mantenere libere le visuali per garantire la sicurezza dell'accesso carraio all'abitazione dalla strada provinciale, si preveda la piantumazione di alberature più in prossimità dell'abitazione (anche piante da frutto), che possano consentirne comunque una migliore integrazione nel contesto del nuovo fabbricato;
- la siepe lungo la recinzione di proprietà venga realizzata impiegando specie locali a gruppi, variamente alternate, evitando sempreverdi o cupressacee.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	100492-2-Allegato_ISTANZA_AUT.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata (superata)</i>	100492-5-Allegato_Relazione_paesaggist.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico – inquadramento (superato)</i>	100492-6-Allegato_TAV.pdf.p7m
4	<i>Documentazione fotografica – stato attuale</i>	100492-7-Allegato_TAV.pdf.p7m
5	<i>Fotinserimenti – soluzione superata</i>	100492-8-Allegato_TAV.pdf.p7m
6	<i>Rendering ravvicinati - superati</i>	100492-9-Allegato_TAV.pdf.p7m
7	<i>Elaborati grafici progetto – soluzione superata</i>	100492-10-Allegato_TAV.pdf.p7m
8	<i>Trasmissione integrazioni</i>	2022-0000885-i.pdf.p7m
9	<i>Elaborato d'inquadramento cartografico</i>	102305-1-Allegato_ELABORATO_DI_INQUADR
10	<i>Relazione paesaggistica aggiornata</i>	102305-2-Allegato_RELAZIONE_PAESAGGIST
11	<i>Viste dall'alto – confronto con</i>	102305-3-Allegato_STATO_DI_CONFRONTO_R

	<i>soluzione aggiornata</i>	
12	<i>Planimetria stato attuale</i>	102305-4-Allegato_TAVOLA_PAE1
13	<i>Planimetria situazione di progetto - aggiornata</i>	102305-5-Allegato_TAVOLA_PAE1
14	<i>Planimetria sovrapposizioni con soluzione aggiornata</i>	102305-6-Allegato_TAVOLA_PAE1
15	<i>Elaborati grafici progetto – soluzione aggiornata</i>	102305-7-Allegato_TAVOLA_PAE2_-_PIANTE
16	<i>Particolari costruttivi facciata</i>	102305-8-Allegato_TAVOLA_PAE3
17	<i>Particolari ingressi pedonale e carraio</i>	102305-9-Allegato_TAVOLA_PAE3

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

**Arch. Caterina Silva**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Elisa Olivero